

**AIMBA**

(Associazione italiana degli MBA’s \*)

*(\*) (Associazione che riunisce i professionisti in "governo aziendale" che hanno acquisito le conoscenze e le competenze per svolgere ruoli manageriali e che sono in possesso del Master in Business Administration (MBA))*

**Scheda tecnica per l’emanazione del parere del CNEL**

Premessa metodologica .....	2
Documenti allegati .....	3
Requisiti richiesti dal decreto .....	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito c) .....	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f) .....	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale.....	13

## **Premessa metodologica**

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

## Documenti allegati

- Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia (17.02.2011)
- Lettera del Ministero Giustizia a AIMBA (06.05.2011)
- Lettera del Ministero Giustizia a AIMBA (11.05.2010)
- Lettera AIMBA a Ministero della Giustizia (15.07.2010)
- Lettera del Ministero Giustizia a AIMBA (09.07.2009)
- Lettera di AIMBA a Ministero della Giustizia (10.12.2009)
- Lettera di AIMBA a Ministero della Giustizia (22.06.2009)
- 1. Atto costitutivo e statuto 2003
- 1bis. Atto costitutivo e statuto 2007
- 2. Verbale modifiche statuto (15.07.08)
- 3. Organigramma
- 4. Regolamento
- 5. Codice deontologico
- 6. Casellario giudiziale

### Integrazioni

Nessuna

### Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca:  b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legalI di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

### **Requisito a)**

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

### **Riscontro**

Copia conforme di atto costitutivo redatto l'11.01.2007 per scrittura privata registrata presso l'Ufficio del registro del competente territorio.

Tendendo presente esclusivamente l'atto costitutivo AIMBA (2007), la costituzione dell'associazione non sembra avvenuta "quattro anni prima della data di presentazione della domanda al Ministero della Giustizia" (22.06.2009), requisito previsto dalle linee guida approvate dalla Commissione II il 25.05.2011.

Tuttavia, è agli atti copia conforme dell'atto costitutivo di MAC (MBA Alumni Conference), redatto per scrittura privata il 22.03.2003 e registrato presso l'Ufficio del registro del competente territorio. In base a tale atto, e alla nota di accompagnamento di AIMBA al Ministero, sembra che AINBA rappresenti l'evoluzione di MAC - avente stessa natura giuridica e scopo sociale - i cui soci erano, però, associazioni (MSAC era dunque un'associazione confederativa di associazioni di alunni di MBA). Si può affermare che AIMBA sia un'evoluzione di MAC

## Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

## Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'art. 1 del nuovo statuto (all. B), dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato agli articoli 10 e ss. dello statuto; l'assenza di scopo di lucro è enunciata all'art. 3 dello statuto.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile all'art. 1, lettera b) dello statuto, laddove si afferma che l'associazione intende rappresentare *"i portatori dei diplomi più avanzati nella formazione manageriale"*. Essa è poi precisata nell'art. 7 del codice deontologico (all. D), nell'art. 4 del regolamento (per il professionista registrato all'Albo professionale promosso e gestito dall'associazione, all. C), e in due note del presidente in risposta al quesito posto, in merito, dal Ministero della Giustizia. Nella nota del 15.07.10 si dichiara che l'associazione tutela *"il professionista in gestione aziendale [...] ossia le professionalità relative alla gestione e alla conduzione manageriale di aziende, delle unità organizzative e delle risorse aziendali in genere [...]. Alcuni esempi sono: Amministratori Delegati, Direttori di Divisione e di Funzione, [...] Responsabili di Progetto o Prodotto, [...] Consulenti, [...] Imprenditori..."*. Al punto 4 della nota del 7.03.11 si attesta che *"La figura professionale che tuteliamo è quella del professionista che ha acquisito le conoscenze e le competenze per svolgere ruoli managerial"* e che è titolare di MBA. (all. A).

**(\*)** Non sembra ci siano evidenze tali considerare la figura tutelata dall'associazione una attività professionale avente caratteristiche peculiari (così come intesa nel d.lgs 206/2007); dovrebbe piuttosto trattarsi di un insieme di figure eterogenee che hanno in comune esclusivamente la titolarità dell'MBA (per gli esiti, vd riscontro finale)

La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per appartenere all'associazione sono descritti agli articoli 4 e ss. dello statuto (all. A) e meglio precisati nella già citata nota del 7.3.10 (all. A). Per i soci ordinari sono: MBA e Master specialisti in General Management con crediti formativi equiparabili agli MBA (artt. 5 e 22 dello statuto; gli stessi titoli più una esperienza lavorativa di 5 o più anni sono invece utili ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale di AIMBA (artt. 6 e 7 del regolamento, all. C)

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli articoli 10 e ss. dello statuto. I membri di tutti gli organi dell'associazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di tre mandati (art. 10 dello statuto, all. A).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse è rinvenibile nell'art. 9 dello statuto (che individua nell'evidente situazione di incompatibilità e conflitto di interessi una causa di perdita e sospensione della qualità di socio), e nell'art. 33 del codice deontologico dove si definisce conflitto di interesse *"ogni situazione in cui i contenuti di un incarico possano determinare una posizione di contrasto o competizione tra gli interessi personali e professionali del socio e quelli dei committenti e/o dei portatori di valore"*. (\*)

(\*) Non è rinvenibile una norma che disciplini specificamente l'assenza di situazioni di incompatibilità tra le cariche (per gli esiti, vd riscontro finale)

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt. 10 e ss statuto).

L'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione è prevista dall'art. 2, comma c) dello statuto, e desunta dall'organigramma e dall'elenco delle sedi regionali e delle Commissioni alcune delle quali sembrano avere compiti tecnico-scientifici (all. 3). (\*)

(\*) Non è prevista nello statuto né chiaramente individuabile uno specifico organo con funzioni tecnico-scientifiche (per gli esiti, vd riscontro finale)



### **Requisito c)**

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

### **Riscontro**

L'associazione ha inviato l'organigramma delle cariche istituzionali (all. 3) e una nota inviata al ministero di Giustizia e al CNEL (18.08.2011) che attesta la tenuta degli elenchi degli iscritti e il numero dei soci dal 2007 al 2010 con relative quote associative. Gli **iscritti sono 372**.

### **Requisito d)**

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

#### **Riscontro**

Così come stabilito all'art. 23 dello statuto (all. A), l'associazione ha adottato un codice deontologico (all. D) che regola i doveri dei soci e prevede, all'art. 63, un procedimento disciplinare con possibilità di sanzioni che vanno dal richiamo verbale sino all'espulsione a titolo definitivo dall'associazione. L'organo che ha competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dei soci è la Commissione disciplinare (art. 27 dello statuto, all. A).

### **Requisito e)**

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

### **Riscontro**

L'obbligo della formazione permanente è previsto agli articoli 3, comma b), 8 comma b) e 22 comma e) dello statuto, e all'art. 28 del codice deontologico. L'effettivo svolgimento è testimoniata dalla documentazione agli atti (all. 3).

### **Requisito f)**

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

### **Riscontro**

La diffusione territoriale è prevista dall'art. 2, comma c) dello statuto (all. A) e si evince dall'elenco delle sedi regionali e dei referenti (all. 3), in base al quale l'associazione è **presente in 12 regioni**. In risposta a chiarimenti del Ministero della Giustizia, la già citata nota del 15.07.2010 sottolinea come l'associazione sia presente soprattutto nelle aree a maggior sviluppo economico e dove sono presenti le realtà più significative dal punto di vista accademico (mondo legato alle business school), date le caratteristiche dell'associazione. *"l'interesse per le attività di AIMBA sta crescendo in tutte le regioni d'Italia" (\*)*

**(\*)** **Manca la copertura dei 3/5 prevista dalle linee guida**(per gli esiti, vd riscontro finale)

### **Requisito g)**

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

### **Riscontro**

Risulta posseduto al 26/02/2009 come da certificato del casellario giudiziale.

## Riscontro finale

### FASE 1

L'associazione AIMBA, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, g.

Per quanto riguarda le criticità emerse, si segnala che:

per il **requisito sub b2)**, la figura tutelata dall'associazione non sembra riferirsi ad una attività professionale avente caratteristiche peculiari (così come intesa nel d.lgs 206/2007); a questo proposito si veda p. 6;

per il **requisito sub b5)**, non è rinvenibile una norma che disciplini specificamente l'assenza di situazioni di incompatibilità tra le cariche (si veda a p. 7);

per il **requisito sub b7)**, non è prevista nello statuto né chiaramente individuabile uno specifico organo con funzioni tecnico-scientifiche (si veda a p. 7);

per il **requisito sub f)**, manca la copertura dei 3/5 prevista dalle linee guida (si veda a p. 11).

L'8.3.13 è stata inviata richiesta di integrazioni. Termine ultimo 23.03.13

### FASE 2

In assenza di risposta, nei giorni immediatamente precedenti e successivi la scadenza del termine sono stati effettuati numerosi solleciti telefonici (i riferimenti indicati nella documentazione e nel sito web sono errati) e via mail (anche attraverso modulo di contatto del web, 22.03.13).

In mancanza di riscontro, l'Ufficio propone **un orientamento negativo** alla richiesta di AIMBA all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

L'associazione sarà portata all'attenzione della Commissione nella seduta di aprile.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: nella seduta del 10 aprile 2013, la Commissione istruttoria II propone un orientamento negativo.